

STATUTO DELLA "REBELARCHITETTE APS"

Art. 1 - Denominazione e sede

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "RebelArchitette APS" in Albino (BG).

L'abbreviazione della denominazione "RebelArchitette APS" è utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione dell'Associazione. Tale nome è scritto come unica parola e caratterizzato dalle lettere "R" e "A" maiuscole e dalle altre minuscole.

L'Ente persegue le proprie finalità in ambito nazionale e internazionale, senza scopo di lucro.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Albino (BG). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Albino non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'ideatrice del progetto originale è Francesca Perani.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "RebelArchitette APS" oppure "Associazione RebelArchitette Associazione di Promozione Sociale".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri, regionali o provinciali, previsti dalla Legge 383 del 2000.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione RebelArchitette persegue le seguenti finalità:

. la sensibilizzazione della società civile e di coloro che operano nel mondo dell'architettura ad una visione inclusiva, intersezionale ed equa della professione.

. la promozione della ricerca e della diffusione del ruolo delle donne nel mondo della progettazione e della costruzione a livello nazionale ed internazionale, combattendo ogni forma di discriminazione.

. la compresenza di azioni di attivismo e di ricerca favorite da collaborazioni internazionali in rete.

1. l'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa opera nel seguente settore:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e formative o educative, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui All'art. 5 del Dlg.s 117/2017;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 4 - Attività

L'Associazione si propone, attraverso **attività di interesse generale legate all'educazione, alla tutela dei diritti sociali e alla promozione culturale-architettonica**, specificate come segue:

. applicazione del linguaggio di genere nella professione attraverso la diffusione del titolo professionale Architetta;

. diffusione di modelli di ruolo di eccellenza al femminile nazionali e internazionali attraverso una modalità online/offline;

. organizzazione di campagne di sensibilizzazione e di promozione;

. organizzazione di seminari, corsi e workshop, sia divulgativi che di formazione professionale.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte/i le/gli associate/i, le cariche associative sono elettive e tutte/i le/gli associate/i possono esservi nominate/i.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le/gli associate/i riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associate/i

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammesse/i come associate/i anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dalla/dal rispettiva/o Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto alla/al Presidente, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la/il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla/al nuova/o associata/o entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed ella/egli deve essere iscritto nel libro delle/gli associate/i.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata/o può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta la/il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associata/o minorenne.

Art. 8 - Diritti e doveri delle/gli associate/i

1. Le/gli associate/i hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informate/i di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata/o deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle/agli associate/i fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che esse/i siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Le/gli associate/i hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le/i socie/i e tra queste/i ultime/i e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata/o si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associata/o può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte/i le/gli associate/i entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata/o decaduta/o può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associata/o può invece essere esclusa/o dall' Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell' Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata/o esclusa/o può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata/o interessata/o dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: ella/egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associata/o receduta/o o esclusa/o non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione.

Art. 10 - Delle/i volontarie/i e dell'attività di volontariato

1. Le/I volontarie/i sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le/i volontarie/i, associate/i o non associate/i, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare le/i proprie/i volontarie/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività della/del volontaria/o non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla/dal beneficiaria/o. Alla/al volontaria/o possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Delle/dei volontarie/i e delle persone retribuite

1. La qualità di volontaria/o è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la/il volontaria/o è associata/o o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle/dei proprie/i associate/i o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle/dei proprie/i associate/i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero delle/dei lavoratrici/ori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero delle/degli associate/i.

Art. 12 - Gli organi sociali

Sono organi dell' Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- la/il Presidente;

Art.12.1 - L'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutte le socie e i soci.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione dell' Associazione. In particolare sono demandate all'Assemblea Generale ordinaria:

- a) nomina e revoca le/i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvazione del bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità delle/dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione delle/degli associate/i, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dalla/dal Presidente.

In caso di assenza, le/gli associate/i potranno farsi rappresentare da altri membri dell'Associazione, mediante delega scritta. Ciascun associata/o può rappresentare sino ad un massimo di tre associate/i deleganti.

L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta unicamente a mezzo informatico, a socie e soci, alle/ai Consigliere/i, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea è convocata almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata dalla/dal Presidente, su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo oppure di almeno un quinto delle/degli iscritte/i.

L'Assemblea può riunirsi sia fisicamente, presso la sede o in un luogo scelto a discrezione del Direttivo, che mediante mezzi di telecomunicazione digitale. In tali casi, la votazione è valida purché sia possibile verificare l'identità delle/dei partecipanti.

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento delle/dei socie/i ed in seconda convocazione qualunque sia il numero delle/degli intervenute/i; essa comunque delibera a maggioranza assoluta dei voti delle/dei presenti anche per le delibere riguardanti modifiche statutarie.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) delle/dei socie/i in prima convocazione. In seconda convocazione i 3/4 delle/dei presenti.

Hanno diritto di voto tutte/i le/i socie/i iscritte/i da almeno tre mesi nel Libro delle/degli Associate/i.

Art.12.2 - Il Consiglio Direttivo

Secondo la delibera assembleare il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 Consigliere/i, comunque in numero dispari. Le/i Consigliere/i elette/i nominano tra loro: Vice Presidente, Tesoriera/e, Segretaria/o.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell' Associazione. In particolare il Consiglio:

- esegue le delibere Assembleari;
- rende all'Assemblea il conto economico e finanziario chiuso al 31 dicembre di ogni anno;
- presenta il bilancio preventivo;
- effettua provvedimenti disciplinari.

a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d) nominare la/il Vicepresidente e la/il Segretaria/o istituzionale dell'Associazione;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le/i dipendenti, oltre che con collaboratrici/tori e consulenti esterne/i;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla/dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell' Associazione.

Le cariche del Consiglio Direttivo hanno durata pari a tre anni e sono rinnovabili.

Le cariche sono gratuite e le/i Consigliere/i hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese documentate sostenute per l'adempimento del loro mandato previa autorizzazione del Consiglio.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di una/un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare una/un sostituta/o temporanea/o. La/il Consigliera/e che subentra temporaneamente dura in carica fino alla prima assemblea generale, nel cui ordine del giorno deve essere prevista la sostituzione della/del Consigliera/e cessata/o. Chi venga eletta/o in luogo di Consigliera/e cessata/o dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasta in carica la/il Consigliera/e cessata/o.

Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza delle/dei Consigliere/i, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire, a mezzo della/del Presidente, a uno o più delle/dei sue/suoi componenti oppure a socie/i dell'Associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato su invito scritto a mezzo informatico della/del Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due terzi delle/dei Consigliere/i. La/il Presidente ha l'obbligo di inserire nell'o.d.g. gli argomenti richiesti da almeno tre Consigliere/i. La convocazione contenente l'indicazione del luogo del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita anche con mezzi telematici a tutte le/i componenti del Consiglio Direttivo e deve essere effettuata almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza, il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 48 ore. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi sia fisicamente, presso la sede o in un luogo scelto a discrezione del Direttivo, che online in videoconferenza.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dalla/dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla/dal Vice Presidente; in mancanza di questa, su designazione delle/dei presenti, da un'altra/un altro componente del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.12.3 - La/il Presidente

La/il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Viene eletta/o dall'Assemblea Generale. Convoca il Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità del suo andamento. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituita dalla/dal Vice Presidente.

La/il Presidente eletta/o affianca la/il Presidente uscente per un mese prima della scadenza del mandato di quest'ultima/o, assumendo a tutti gli effetti la sua carica dalla nomina del consiglio direttivo.

Durante il mandato, la/il Presidente ha il compito di garantire la corrispondenza tra lo scopo e le attività dell'Associazione.

Pur rappresentando l'Associazione, la/il Presidente ha l'obbligo di consultazione da parte di almeno una persona del Collegio Direttivo per le decisioni ordinarie e straordinarie che intenda intraprendere per nome e per conto dell'Associazione.

Art.12.4 - La/il Vice Presidente

La/il Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta ella/egli sia impedita/o all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento della/del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento della/del Presidente.

Art.12.5 - La/il Segretaria/o

La/il Segretaria/o istituzionale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; compie le attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.

La/il Segretaria cura la tenuta del Libro delle Assemblee, del Libro del Consiglio Direttivo e del Libro delle/degli Associate/i, e il Registro delle/i Volontarie/i.

Art. 12.6 - La/il Tesoriera/e

La/il Tesoriera/e cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, provvede alla tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione.

Art. 13 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) componenti, elette/i dall'Assemblea, non necessariamente fra le/gli associate/i.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e le/i sue/suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno una/un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, una/o o più componenti dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione delle/gli stesse/i tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Le/I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13.1 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

c) esercitare il controllo contabile;

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere alle/ai Consigliere/i notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13.2 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da una/un unica/o componente, eletta/o dall'Assemblea, non necessariamente fra le/gli associate/i. La/Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritta/o al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e la/il sua/o componente è rieleggibile.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la/il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. La/Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 13.3 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. Le/i Consigliere/i, le/i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominate/i), rispondono nei confronti dell'ente, delle/dei creditrici/ori sociali, delle fondatrici, delle/degli associate/i e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato, senza scopo di lucro, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità dell'ente.

L'amministrazione del patrimonio deve essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'ente e al mantenimento dello stesso per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.

Art. 14.1 - Entrate

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali con:

- quote annuali versate dalle iscrizioni di socie e soci;
- redditi derivanti dal patrimonio;
- donazioni, oblazioni, erogazioni, contributi pubblici e privati comunque pervenuti all'Associazione anche per lo svolgimento convenzionato in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali;
- fondi pervenuti a seguito di pubbliche raccolte di fondi effettuate occasionalmente;
- proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili e non può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato.

Art. 14.2 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio, ai sensi del D.Lgs. 117/17, art.13-14-15.

Ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, da presentare all'Assemblea.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14.3 - Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 15 - Libri sociali

L'Associazione tiene: il Libro delle/degli Associate/i; il Registro delle/dei Volontarie/i; il Libro delle Assemblee, con le trascrizioni dei verbali redatti per atto pubblico; il Libro del Consiglio Direttivo. Le/gli associate/i o le/gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 16 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale stabilirà le modalità della liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle/degli associate/i, in prima convocazione ed in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) delle/dei presenti.

Art. 16.1 - Devoluzione del patrimonio

L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuo dopo la liquidazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fine di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

Art. 17 - Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di controversia sarà rimessa al giudizio dell'assemblea delle/dei socie/i che giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.

Le decisioni, assunte a maggioranza assoluta dalle/dai componenti del Collegio, devono essere motivate e sono inappellabili.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rimando alle norme del Codice Civile che regolano le associazioni.

Bergamo, 20/07/2020

Francesca Perani

Caterina Pilar Palumbo

Elena Fabrizi

Marzia Bergo

Anna Serafini

Marta Brambilla

Ilenia Perlotti

Cinzia Bigoni

Domenica Bona